**Civile Ord. Sez. 6 Num. 2807 Anno 2019**
**Presidente: SCALDAFERRI ANDREA**
**Relatore: BISOGNI GIACINTO**
**Data pubblicazione: 31/01/2019**

sul ricorso proposto da

BIYANWILAGE PERERA AJANTHA, domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Di Monda, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso e dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al processo al fax n. 02.70059889 e alla p.e.c. raffaeledimonda@avvocatinapoli.legalmail.it);

*- ricorrente -*

nei confronti di

Prefettura e Questura di Napoli;

*-intimate -*

7913
2018

avverso la ordinanza del Giudice di Pace la Corte di appello



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

emessa il 17 maggio 2017 e depositata il 18 maggio 2017 R.G. n.27600/2017;

sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons. Giacinto Bisogni;

RILEVATO CHE

1. Con ricorso del 20 aprile 2017 al Giudice di Pace di Napoli il sig. BIYANWILAGE PERERA AJANTHA, cittadino dello Sri Lanka, ha proposto opposizione al decreto di espulsione, con accompagnamento alla frontiera, emesso dal Prefetto della Provincia di Napoli il 28 marzo 2017, per mancato rinnovo del permesso di soggiorno. Con l'opposizione è stata dedotta la nullità del decreto di espulsione perché non tradotto in lingua comprensibile dal destinatario e notificato in copia non conforme all'originale.

2. Il Giudice di pace, ha respinto l'opposizione rilevando che il decreto espulsivo era stato tradotto in inglese, lingua ufficiale dello Sri Lanka insieme al cingalese e al tamil, e che poteva presumersi comunque la conoscenza della lingua italiana da parte dell'opponente dimorante in Italia da lungo tempo e sicuramente a partire dal 2002.

3. Avverso la ordinanza emessa dal Giudice di Pace il 17 maggio 2017 della Corte d'appello il sig. BIYANWILAGE PERERA AJANTHA propone ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

RILEVATO CHE

4. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 13 comma 7 del decreto legislativo n. 286/1998, art. 2 comma 1 e art. 6 T.U., art. 3 comma 3 del D.P.R. n. 394/1999, art. 3 della Costituzione in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. per avere il Giudice di Pace ritenuto valido il decreto di espulsione sebbene non tradotto in lingua comprensibile allo straniero, senza riconoscere la violazione del diritto di difesa.

5. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per avere il Giudice di Pace ritenuto valido il decreto di espulsione nonostante sia stato notificato in copia non conforme all'originale.

6. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 329 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. per avere il Giudice di Pace riscontrata erroneamente acquiescenza del ricorrente al provvedimento di espulsione.

7. Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione della direttiva n. 2008/115/CE, art. 13, per non avere il Giudice di Pace sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.

8. Non svolge difese l'Amministrazione.



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

RITENUTO CHE

*9.* Il primo motivo di ricorso deve ritenersi infondato sulla base di quanto affermato costantemente dalla giurisprudenza di legittimità in tema di espulsione amministrativa dello straniero e cioè che la mancata traduzione del decreto nella lingua propria del destinatario determina la violazione dell'art. 13, comma 7, del d.lgs. n. 286 del 1998, con conseguente nullità non sanabile del provvedimento, anche in presenza dell'attestazione di indisponibilità del traduttore, qualora la stessa non sia sufficientemente motivata (cfr. fra le altre *Cass. civ. n. 18878 del 28 luglio 2017 e n. 22607 del 5 novembre 2015*). Grava sull'amministrazione l'onere di provare l'eventuale conoscenza della lingua italiana o di una delle lingue c.d. veicolari da parte del destinatario del provvedimento di espulsione, quale elemento costitutivo della facoltà di notificargli l'atto in una di dette lingue. E' compito del giudice di merito accertare in concreto se la persona conosca la lingua nella quale il provvedimento espulsivo sia stato tradotto, a tal fine valutando gli elementi probatori del processo (Cass. civ. n. 11887 del 15 maggio 2015). Nella specie il decreto di espulsione è stato tradotto in una lingua ufficiale del paese di origine del ricorrente e inoltre il Giudice di Pace ha rilevato che nella specie può presumersi in ogni caso la conoscenza della lingua italiana da parte del



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ricorrente che vive in Italia da molti anni. Tali affermazioni sono contrastate nel primo motivo di ricorso in cui si contesta che la lingua inglese sia lingua ufficiale dello Sri Lanka essendo usata invece come lingua di collegamento fra le due lingue ufficiali singalese e tamil. Mentre quanto alla conoscenza della lingua italiana il ricorrente afferma che il fatto di risiedere in Italia da molti anni non comporta necessariamente la conoscenza della lingua italiana e dei suoi tecnicismi giuridici. Chi comprende l'italiano ha una comprensione della lingua parlata ma non di quella scritta la cui comprensione è decisamente più difficile e raggiungibile solo attraverso uno studio sistematico. Tali argomentazioni difensive non appaiono decisive perché in ogni caso della conoscenza della lingua italiana può essere fornita prova anche presuntiva (Cass. civ. sez. VI n. 18123 del 21 luglio 2017) e sul punto la motivazione della sentenza impugnata appare comunque congrua in relazione a una presunzione di conoscenza che si basa sulla presenza in Italia da almeno quindici anni e che è stata ritenuta produttiva di una padronanza della lingua italiana sufficiente a comprendere il contenuto del provvedimento e a rivolgersi a un legale per l'approntamento di una difesa tecnica.

*10.* Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché contesta la veridicità dell'affermazione del Giudice di pace secondo cui il ricorrente aveva provveduto a depositare una



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

copia sottoscritta in originale. Si tratta di una contestazione che avrebbe dovuto costituire l'oggetto di impugnazione per revocazione della ordinanza emessa dal Giudice di pace (cfr. *Cass. Civ. sez. V, n. 27570 del 30 ottobre 2018* secondo cui ricorre l'ipotesi di revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. quando venga dedotto un errore di fatto che consista in una svista materiale su circostanze decisive direttamente emergenti dagli atti di causa).

*11.* Il terzo motivo è inammissibile per la sua genericità e difetto di autosufficienza. Il ricorrente non fa riferimento specificamente alla motivazione del Giudice di pace il quale ha semplicemente constatato che la valutazione della legittimità del rifiuto del permesso di soggiorno per motivi di lavoro non può avere rilevanza nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione essendo di competenza del giudice amministrativo (conformemente alla giurisprudenza di legittimità, cfr. *Cass. Civ. sez. VI-1 n. 14610 del 13 luglio 2015*) e ha rilevato, incidentalmente, come l'opponente non avesse portato alcuna prova dell'instaurazione di un giudizio di impugnazione del diniego del permesso di soggiorno davanti al giudice amministrativo. Deduzione che peraltro non è stata proposta neanche con il terzo motivo del ricorso per cassazione.

*12.* Infine il quarto motivo è anch'esso inammissibile perché non chiarisce le ragioni per le quali ritiene che la



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

mancata sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto di espulsione sia in contrasto con l'art. 13 della direttiva 2008/115/CE che, come lo stesso ricorrente rileva, prevede la possibilità e non l'obbligo della sospensione dell'esecuzione.

*13.* Il ricorso va pertanto respinto senza statuizioni sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello che sarebbe dovuto a norma dell'art. 13 comma 1 bis del D.P.R. n. 115/2002.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 settembre 2018.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale